



PRIME MISURE DI SOSTEGNO AL SISTEMA PRODUTTIVO AGRICOLO ITALIANO

In attesa di conoscere il contenuto dell'ulteriore decreto-legge che il Governo approverà nei prossimi giorni, non appena il Parlamento avrà approvato l'autorizzazione allo scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica per il 2020 ed a seguito dell'adozione del DPCM 9 marzo 2020, qui di seguito si formulano alcune proposte di interventi ritenuti da Coldiretti necessari in relazione al disegno di legge (AS 1746) di conversione del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

- E' necessario realizzare una campagna di sensibilizzazione sia in Italia che all'estero rispetto alla non trasmissibilità del COVID-19 tramite gli alimenti nonché sulla comprovata sicurezza sul piano igienico-sanitario che contraddistingue il *made in Italy* agroalimentare in forza della storica affidabilità del relativo sistema di controlli previsto dalla disciplina vigente. A tal fine, potrebbe essere utile attingere alle risorse che l'articolo 27 del decreto-legge n. 9 del 2020 destina alle attività della SIMEST.
- Alle imprese agricole che abbiano subito nel primo trimestre del 2020 una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente devono essere riconosciuti contributi a fondo perduto da disciplinare con successivo Decreto interministeriale del MEF e del MIPAAF.
- L'articolo 8 del decreto-legge n. 9 del 2020 dispone la sospensione fino al 30 aprile 2020 di versamenti, ritenute fiscali, contributi previdenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria "*per le imprese turistico-ricettive*", le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. E' necessario che sia chiarito che detta disposizione si applica anche alle imprese agricole esercenti attività agrituristica.
- A favore delle imprese agricole che abbiano subito nel primo trimestre del 2020 una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente è disposta la sospensione dei mutui, dei finanziamenti di ogni genere comprese le

operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

- Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 9 del 2020 (*Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria*) devono essere estese all'intero territorio nazionale.
- A favore delle imprese agricole deve essere prevista la deroga all'obbligo di presentazione del DURC nelle ipotesi in cui lo stesso documento sia obbligatoriamente richiesto.
- In favore dei lavoratori del settore agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa a seguito del diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 deve essere riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa. Le suddette giornate per gli operai agricoli a tempo determinato sono computate ai fini del raggiungimento delle soglie minime per l'accesso alle prestazioni di disoccupazione agricola.
- E' necessario che in Conferenza Stato-Regioni si raggiunga un Accordo ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997 al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze in materia di Programmi di Sviluppo Rurale per semplificare e accelerare, anche attraverso il ricorso a strumenti straordinari di snellimento burocratico per l'anno 2020, le procedure di erogazione delle relative provvidenze a favore delle imprese agricole.
- A favore delle imprese agricole del settore zootecnico devono essere differiti i termini obbligatori di registrazione in anagrafe zootecnica degli spostamenti degli animali da/per dette aree, stante l'incertezza della possibilità effettiva di spostamento nell'attuale situazione.
- Per fronteggiare la sospensione di attività o la crisi aziendale determinate dal COVID-19, è necessario prevedere anche per le imprese agricole ubicate fuori dai territori delle Regioni e delle Province di cui all'allegato 2 al DPCM del 1 marzo 2020 interventi mirati in materia lavoristica, quali l'uso estensivo della cassa integrazione in deroga rivolta a tutti i datori di lavoro che impieghino lavoratori per i quali non sono già previsti gli ammortizzatori ordinari.
- Estensione della "Indennità lavoratori autonomi" di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 9 del 2020 ai lavoratori autonomi su tutto il territorio nazionale al ricorrere delle condizioni ivi indicate.
- Per i lavoratori autonomi del settore agricolo la "Indennità lavoratori autonomi" di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 9 del 2020 deve essere riconosciuta a prescindere dalla dimostrazione della sospensione dell'attività. È, infatti, di difficile se non impossibile attestazione, per un imprenditore agricolo, la

sospensione dell'attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico vegetale o animale.

- Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole ubicate nei territori delle Regioni e delle Province di cui all'allegato 2 al DPCM del 1 marzo 2020 è riconosciuto per l'anno 2020 ai titolari delle predette imprese un contributo, in forma di *voucher*, di importo non superiore a 10.000 euro, per l'espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, per gli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché quelli relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ciò abilitati. Il contributo è erogato a fronte della presentazione del documento fiscale relativo al servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare pagamento.

AS 1746

Emendamento

Articolo 8

Al comma 1, dopo le parole “turistico-ricettive,” aggiungere le seguenti: “*ivi comprese le imprese agricole esercenti attività agrituristica,*”.

Al comma 3, dopo le parole “turistico-ricettive,” aggiungere le seguenti: “*ivi comprese le imprese agricole esercenti attività agrituristica,*”.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“*3-bis. Al fine di assicurare il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, all’articolo 2, comma 3, lettera b), della legge 20 febbraio 2006, n. 96 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “, anche al di fuori dei locali di cui all’articolo 3 mediante la vendita per asporto di pasti e bevande o la consegna degli stessi al domicilio del cliente, nel rispetto comunque del limite massimo relativo al numero dei pasti giornalieri eventualmente stabilito dalla normativa vigente.”*”

AS 1746

Emendamento

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

“Art. 12-*bis*

(Proroga termine adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle dogane)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), punti 1 e 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

AS 1746

Emendamento

Articolo 16

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1 *-bis*. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta in favore dei lavoratori autonomi del settore agricolo, ancorché non abbiano sospeso l'attività lavorativa in considerazione delle necessità correlate alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico di cui all'articolo 2135 del codice civile.”

AS 1746

Emendamento

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

“Art. 33-*bis*

(Disposizioni in materia di DURC per le imprese agricole)

1. Alle imprese agricole che abbiano subito danni diretti o indiretti dalla diffusione del COVID-19 le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano fino al 31 dicembre 2020.”

AS 1746

Emendamento

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

“Art. 33-*bis*
(*Ulteriori misure a sostegno del settore agricolo*)

1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole ubicate nella Regione e nelle Province di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 è riconosciuto per l'anno 2020 ai titolari delle predette imprese un contributo, in forma di *voucher*, di importo non superiore a 10.000 euro, per l'espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, per gli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché quelli relativi ai servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ciò abilitati.
2. Il contributo è erogato a fronte della presentazione del documento fiscale relativo al servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare pagamento ed è riconosciuto per ciascun soggetto beneficiario, nella misura minima del 50 per cento del valore imponibile della prestazione ricevuta e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.
4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al precedente comma 1.

AS 1746

Emendamento

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

“Art. 33-*bis*
(*Ulteriori misure a sostegno del settore agricolo*)

1. Al fine assicurare la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che abbiano subito nel primo trimestre del 2020 una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente, sono concessi a tali imprese contributi a fondo perduto nel limite di 20.000 in coerenza con le disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.
3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

AS 1746

Emendamento

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

“Art. 33-*bis*

(Disposizioni in materia di controllo e certificazione dei prodotti agricoli)

1. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell'attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgersi a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.”